

STATUTO

AFRICO IN FESTA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

(*"Africo in Festa – APS"*)

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni), un'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"AFRICO IN FESTA – APS"

di seguito denominata "Associazione", con sede legale in Africo (RC), Traversa Quarta Nazionale n. 17, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista piena efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e non persegue finalità di lucro, neppure indiretto.

ART. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione ha come scopo la promozione della comunità di Africo e del territorio della Locride e della Calabria attraverso la valorizzazione delle tradizioni culturali, folkloristiche e identitarie locali, con particolare riferimento all'organizzazione di feste, manifestazioni ed eventi di carattere civile, religioso, culturale e ricreativo.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. d);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 5, co. 1, lett. f);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i);
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k);
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t);
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1, lett. v);
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, co. 1, lett. w);

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione di feste patronali, sagre, rievocazioni storiche, manifestazioni folkloristiche e tradizionali del paese di Africo e dei comuni limitrofi;
- Promozione e valorizzazione delle tradizioni, delle usanze e dell'identità culturale locale, con particolare riguardo alla cultura greco-antica e alle radici storiche del territorio;

- Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, eventi musicali, proiezioni cinematografiche e rassegne artistiche aperti alla comunità;
- Realizzazione di mercatini artigianali, mostre, esposizioni di prodotti tipici locali e iniziative di valorizzazione dell'enogastronomia calabrese;
- Promozione del turismo sociale, culturale ed esperienziale, con itinerari alla scoperta del patrimonio storico, ambientale e architettonico del territorio;
- Organizzazione di tornei sportivi, gare podistiche, giochi tradizionali e attività motorie di aggregazione rivolte a tutte le fasce di età;
- Attività di animazione e intrattenimento per bambini, famiglie e anziani, con finalità ricreative e di coesione sociale;
- Iniziative di educazione ambientale, pulizia e cura degli spazi pubblici, in sinergia con le istituzioni locali;
- Promozione della storia, della memoria collettiva e delle tradizioni orali della comunità mediante pubblicazioni, documentari, archivi digitali e iniziative didattiche;
- Collaborazione con enti pubblici, Pro Loco, parrocchie, scuole e associazioni del territorio per la realizzazione di eventi condivisi;
- Organizzazione di gite sociali, escursioni e viaggi culturali a beneficio degli associati e della comunità;
- Realizzazione di iniziative di solidarietà, raccolta fondi e beneficenza a favore di persone in difficoltà del territorio.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è demandata all'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle Linee Guida ministeriali vigenti.

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle sue attività con la propria opera, competenze e conoscenze.

L'Associazione non applica limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda contenente:

- le generalità anagrafiche: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- la dichiarazione di non trovarsi in cause di incompatibilità previste dalla Legge e dallo Statuto.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro

degli associati. In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione deve motivare la decisione entro 60 giorni e comunicarla all'interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti in essi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- prendere visione dei bilanci, dei libri associativi e dell'ordine del giorno delle assemblee;
- partecipare alle iniziative e agli eventi organizzati dall'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- contribuire, con la propria partecipazione attiva, al raggiungimento delle finalità associative;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri associati e della comunità.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per: morte, recesso volontario, decadenza automatica o esclusione.

L'associato può essere escluso dall'Assemblea, previo contraddittorio, qualora contravvenga gravemente agli obblighi statutari o arrechi danni materiali o morali rilevanti all'Associazione. La deliberazione di esclusione è comunicata all'associato che potrà presentare controdeduzioni entro 30 giorni.

L'associato può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

La decadenza automatica si verifica per mancato pagamento della quota associativa entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito dall'Assemblea.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le quote versate non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili. Gli associati cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, ove nominato nei casi previsti dalla Legge.

Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e non remunerabili, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta per conto dell'Associazione.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni. Ciascun associato ha un voto. È ammessa la rappresentanza per delega scritta, con un massimo di 3 deleghe per ogni associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, inviata almeno 10 giorni prima della riunione. La convocazione può avvenire anche tramite affissione all'albo dell'Associazione o comunicazione elettronica.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. È convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati (in proprio o per delega) e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in ciascuna convocazione.

Gli associati possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificarne l'identità e garantire la parità di trattamento.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività associativa sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;
- delibera l'ammissione dei nuovi associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- gestisce i beni mobili e immobili dell'Associazione;
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- organizza e coordina le manifestazioni e gli eventi programmati.



Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, nominati dall'Assemblea tra gli associati per la durata di 3 anni, con possibilità di rielezione per non più di 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi e riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 CTS).

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice Civile e si applica l'art. 2399 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità dell'eventuale Bilancio Sociale alle Linee Guida ministeriali.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote e contributi degli associati;
- donazioni, lasciti testamentari e contributi di soggetti pubblici e privati;
- entrate da attività di interesse generale, da attività diverse e da raccolta fondi;
- rendite patrimoniali e ogni altra entrata compatibile con le finalità del CTS.

ART. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento dalle seguenti fonti:

- quote associative annuali stabilite dall'Assemblea;
- contributi di soggetti pubblici e privati;
- donazioni, elargizioni liberali e lasciti testamentari;
- proventi da attività di interesse generale (art. 5 CTS);
- proventi da attività diverse, nei limiti di legge (art. 6 CTS);
- proventi da attività di raccolta fondi (art. 7 CTS);
- rendite patrimoniali e ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali.



ART. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 48, co. 3, CTS.

Il bilancio è redatto nelle forme previste dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore, in relazione alla fascia dimensionale di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in apposita annotazione al rendiconto per cassa.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI E REGISTRO DEI VOLONTARI

L'Associazione tiene i seguenti libri e registri:

- libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto e vidimato ai sensi della normativa vigente;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- ogni altro libro o registro previsto dalla Legge.

ART. 17 - VOLONTARI

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono per il tramite dell'Associazione attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni stabiliti dal Consiglio Direttivo, in conformità all'art. 17 CTS. Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfetari.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura con l'Associazione.

ART. 18 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità statutarie.

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il carattere prevalente dell'attività di volontariato, ai sensi dell'art. 36, co. 2, CTS.

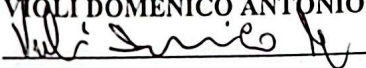
ART. 19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS competente per territorio e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, nonché, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Africo (RC), li 20/06/2026
Il Presidente del Consiglio Direttivo
VIOLI DOMENICO ANTONIO




Registrato in data - 1 LUG. 2026
Serie 3^e Num. 236
Esattili Euro 328,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO
(Emanuele Amadio)
Vice su delega del Direttore Provinciale